



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 12 luglio 2021

Circolare n. 08/2021

DECRETO N. 99 DEL 30 GIUGNO 2021 A SOSTEGNO DEL LAVORO E DELLE IMPRESE - LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 99/2021, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese", in vigore dal 30 giugno 2021. Si riepilogano le principali disposizioni di interesse delle imprese.

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

- A. Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13, 14, 15).**

Il Decreto prevede il riconoscimento di ulteriori 17 settimane di CIGO Covid-19 da fruire nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021,

Le domande possono essere presentate per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021.

Per tale trattamento non è dovuto il contributo addizionale.

- B. Datori di lavoro del settore industria, con esclusione di quelli indicati al punto A.**

Tali aziende potranno fare ricorso alla CIGO sulla base della procedura ordinaria prevista dal D.Lgs.148/2015: l'avvio della procedura (e l'eventuale accordo) dovrà essere precedente rispetto alla data di inizio della sospensione o della riduzione di orario. Il totale massimo di settimane fruibili è pari a 52 nel biennio: dunque le settimane di cassa effettuate saranno computate nel predetto contatore.

La novità è rappresentata dal fatto che anche in questo caso non è dovuto alcun contributo addizionale.



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- C. **Datori di lavoro fruitori della CIGO Covid-19 fino al 30/06/2021 (art. 8, c. 1 DL 41/2021) che non possono fruire degli ammortizzatori tradizionali ai sensi del D.Lgs 148/2015 (CIG ordinaria).**

Viene riconosciuta a tali datori la possibilità di fruire della CIG Straordinaria per un periodo massimo di 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021.

2. DIVIETO DI LICENZIAMENTO.

Dopo quasi un anno e mezzo è terminato il 30 giugno 2021 il blocco generalizzato dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamenti per motivi economici). Ciononostante, permangono tutt'ora notevoli limitazioni al recesso da parte dei datori di lavoro.

Il Decreto "Sostegni Bis" (D.L. n. 41/2021) aveva già stabilito per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario FIS e di CIG in deroga o di CISOA il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Sulla base del D.Lgs 99/2021 vengono ora aggiunti i seguenti divieti:

- A. **Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili:** sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e l'avvio di procedure di licenziamento collettivo, e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 28 febbraio 2020, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
- B. **Datori di lavoro del settore industria** - con esclusione di quelle tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili - che fanno ricorso alla CIG Ordinaria: sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e l'avvio di procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito, sino al 31 dicembre 2021.
- C. **Datori di lavoro fruitori della CIGO Covid-19 fino al 30/06/2021 (art. 8, c. 1 DL 41/2021) che non possono più fruire della CIGO e ricorrono alla CIGS:** resta in vigore il divieto di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale straordinario, sino al 31 dicembre 2021.



HARVARD **di MARANGONI & PARTNERS**

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Degno di nota è, infine, l'avviso comune di «presa d'atto» firmato tra Governo e Parti Sociali, col quale le stesse si sono impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il nuovo Decreto prevedono in alternativa ai licenziamenti.

3. ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

Tra le ulteriori misure previste dal Decreto Lavoro e Imprese e finalizzate a contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19 si segnalano inoltre le seguenti:

- restano sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi dell'agente della riscossione effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio") su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il datore (quale terzo pignorato) deve renderle fruibili al lavoratore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). A decorrere dal 1° settembre 2021, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al datore di lavoro (soggetto terzo debitore), e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla copertura del debito;
- viene istituito un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI)
- viene rifinanziata la c.d. "Nuova Sabatini", finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali.

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.